



COMUNE DI MONTECATINI TERME

ORDINANZA N. 1 del 03/01/2025

U.O. AMBIENTE

OGGETTO : QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE - INDICE DI CRITICITÀ PER LA QUALITÀ DELL'ARIA CON VALORE 2. PROROGA ORDINANZA N. 490 DEL 30.12.2024 PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DELLE POLVERI SOTTILI PM10. LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE. PERIODO VALIDITÀ: 30 DICEMBRE 2024 - 7 GENNAIO 2025

IL SINDACO

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

Vista la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.05.2008 "relativa alla "qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

Visto il Decreto Legislativo n.155 del 13.08.2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", che recepisce la Direttiva 2008/50/CE e fissa il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 µg/m³, oltre il limite dei 40 µg/ m³ come media annuale per il materiale particolato PM10;

Vista la Legge Regionale n.9 del 11.02.2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente"

Vista la DGR 228/2023 avente oggetto "L.R. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l'attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016"

Preso atto delle linee guida per la redazione dei P.A.C., contenute nell'allegato 6 della citata D.G.R. 228/2023, e in particolare delle disposizioni di cui al paragrafo 4, "Interventi contingibili ed urgenti per i comuni delle aree di superamento Piana "Prato-Pistoia" e "Piana Lucchese", che, per i Comuni dell'area di superamento Piana Lucchese, fra i quali ricade anche il Comune di Montecatini Terme, in caso di raggiungimento dell'I.C.Q.A. pari a 2, prevede l'adozione di misure di limitazione alla circolazione veicolare, da adottarsi mediante ordinanze contingibili ed urgenti;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 23.02.2024, con la quale è stato approvato il Piano di Azione Comunale (P.A.C.) del Comune di Montecatini Terme, che prevede un programma di interventi di risanamento della qualità dell'aria attraverso una pianificazione d'area vasta per una maggiore efficacia e coerenza delle azioni

Considerato che il P.A.C. prevede azioni differenziate in ordine ad interventi strutturali



COMUNE DI MONTECATINI TERME

da un lato ed interventi contingibili e urgenti dall'altro e tra questi, nelle situazioni con Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria (I.C.Q.A.) con valore uguale o superiore a 2, la regolamentazione degli apparecchi da combustione destinati al riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa e la limitazione temporanea della circolazione stradale per una serie di veicoli sull'intero territorio comunale, salve le deroghe previste per i veicoli esclusi dalla presente misura riportate nell'apposita tabella dell'allegato 6 alla D.G.R.T. n. 228/23;

Considerato che le centraline della rete regionale e di monitoraggio "Lu-Capannori" e "Lu-San Concordio", per la misura della qualità dell'aria costituiscono il riferimento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'area omogenea denominata "Piana Lucchese" di cui alla D.G.R.T. n. 228 del 06/03/2023 e monitorano l'inquinante polveri sottili (PM10) anche per il Comune di Montecatini Terme;

Vista la nota pervenuta in data 28/12/2024 da ARPAT con la quale è stato comunicato via email il valore della media giornaliera di PM10 negli ultimi 7 giorni, registrato dalle stazioni di fondo della rete di rilevamento della qualità dell'aria, con evidenza del superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ con riferimento alla stazione "LU-Capannori", oltre alle previsioni meteo prodotte dal Consorzio LAMMA rispetto alla capacità dell'atmosfera di favorire l'accumulo degli inquinanti nei bassi strati della stessa, valide per il giorno di emissione e per i due giorni successivi;

Considerato che ai sensi della suddetta nota di ARPAT e della D.G.R.T. n. 228/2023, risulta necessario attivare le misure contingibili previste nel PAC relative agli interventi ICQA - modulo 2;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge Regionale n. 9/2010, il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

Atteso che ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della citata L.R. 9/2010, i Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili, tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i. con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 410 del 28/10/2024 avente ad oggetto: "Provvedimenti contingibili urgenti per contrastare il PM10 – Validità: 1 novembre 2024 - 31 marzo 2025", con la quale si dispone:

- il divieto di combustione all'aperto di biomassa vegetale derivante da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate o verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali o di servizi o produttive in genere.



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Tale divieto non si applica alle porzioni del territorio comunale poste a quota maggiore di 200 metri sul livello del mare;

- il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa solida, con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” (ai sensi del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017), compresi i focolari aperti, laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento e per la cottura dei cibi. Tale divieto non si applica alle porzioni del territorio comunale poste a quota maggiore di 200 metri sul livello del mare;
- il divieto di superamento del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
- l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico.

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 490 del 30/12/2024;

Vista la nota pervenuta in data 02/01/2025 da ARPAT con la quale è stato comunicato via email che in data 01-01-2025 sono stati rilevati 6 superamenti del valore limite per la media giornaliera del PM10 e che il livello dell'ICQA determinato è 2;

Ritenuto pertanto di provvedere alla proroga dell'Ordinanza n. 490 del 30.12.2024 fino al 07.01.2025;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover emettere un ulteriore provvedimento contingibile a tutela della salute dei cittadini per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento atmosferico che prescriva l'attuazione delle misure contingibili relative agli interventi ICQA - modulo 2 di cui alla D.G.R.T. n. 228/2023 con riferimento al divieto di circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti per quanto riguarda l'emissione di polveri sottili;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/00;

ORDINA

il blocco della circolazione stradale per il periodo dal **30/12/2024 al 07/01/2025, con orario 8:30 – 18:30** e con valenza su tutto il territorio comunale per i seguenti veicoli:

Trasporto persone	
Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 Diesel	Categorie M1, M2, M3 secondo definizione da Codice della Strada

Trasporto merci	
-----------------	--



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 Diesel	Categorie N1, N2, N3 secondo definizione da Codice della Strada
---	---

Ciclomotori e Motocicli	
Euro zero, Euro 1, Euro 2	Categorie L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 secondo definizione da Codice della Strada

Sono esonerati dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti i seguenti veicoli:

- veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
- veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;
- veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o auto-dichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);
- veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei



COMUNE DI MONTECATINI TERME

quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);

- veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
- veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
- veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti: di aver acquistato un veicolo esente dalle limitazioni sopra indicate; di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas; la suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario all'effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non oltre 90 giorni;
- autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);

S I R I S E R V A

la facoltà di adottare successivi provvedimenti qualora le misurazioni della qualità dell'aria ambiente effettuate da ARPAT rilevino ulteriori superamenti dei limiti di inquinamento da PM10 stabiliti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle misure contingibili di cui alla D.G.R.T. n. 228/2023;

D I S P O N E

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune e tramite tutti gli organi di informazione;
- che gli organi di Polizia Locale e di Polizia di Stato siano deputati al controllo dell'osservanza del presente provvedimento;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - Prefettura di Pistoia
 - Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore Energia e Inquinamenti.
 - Provincia di Pistoia.
 - Arpat Centro Regionale Tutela Qualità dell'Aria (CRTQA) Dipartimento di Pistoia.
 - Asl Toscana Centro Dipartimento della Prevenzione - Valdinievole.
 - Alla soc. Autolinee Toscane S.p.A

Al comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza anche tramite l'intensificazione della vigilanza e controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari;



COMUNE DI MONTECATINI TERME

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza è fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;
- Che è fatta salva, in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili;

INFORMA

- che le informazioni relative alla presente Ordinanza possono essere richieste all'U.O. Ambiente del Comune di Montecatini Terme, Viale Verdi 46, tel. 0572 918288 - 918283 - e-mail: ambiente@comune.montecatini-terme.pt.it
- che permane la validità della propria Ordinanza n. 410 del 28.10.2024, come richiamata nella premessa;
- che si proroga la validità della propria Ordinanza n. 490 del 30.12.2024 fino al 07.01.2025.

Montecatini Terme, 03/01/2025

IL VICE SINDACO

Beatrice Chelli / ArubaPEC S.p.A.

Atto sottoscritto Digitalmente